

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo V - Dei poteri del giudice

Art. 113 Pronuncia secondo diritto

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo [1342](#) del codice civile.

Note

Lo spostamento di competenza al giudice di pace, introdotto dal D.Lgs. 116/2017, opererà a decorrere dal 31 ottobre 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo.